CAMERA DEI DEPUTATI N. 3452

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASELLI, GRIGNAFFINI

Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 20 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il panorama dei bisogni educativi e delle relative modalità di intervento risulta oggi molto più articolato e complesso. Alla tradizionale area scolastica si è affiancata un'area educativa, con una domanda di formazione diffusa e differenziata nelle articolazioni di una società complessa.

Il sistema dei servizi sociali e sanitari, in questi ultimi anni, nonché la richiesta di prestazioni private in ambito psicopedagogico, sono stati caratterizzati da un deciso processo di crescita e di rinnovamento e richiedono un'azione educativa, di formazione, di assistenza e di recupero più efficace e capillare.

La diffusione dei servizi che riguardano l'extrascuola ed il tempo libero; l'esistenza di una condizione sempre più diffusa di disagio giovanile e, più largamente, di sofferenza esistenziale adulta con conseguenti fenomeni anche preoccupanti; la necessità, riconosciuta dal decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, di interventi di carattere educativo anche nell'ambito della sanità; le diverse forme di assistenza a domicilio ed in comunità di anziani; la tendenza a trattare i diversi comportamenti giudicati pericolosi anche al di fuori delle istituzioni totali (istituti psichiatrici, carceri, riformatori, o altro); l'uso sempre più diffuso di istituti giuridici quali l'affidamento, l'adozione, la libertà assistita, la presenza tuttora largamente insufficiente, di strutture, centri, comunità che si occupano di *handicap*, dell'AIDS, delle tossicodipendenze; la necessità, ormai comprovata, di affrontare con decisione i problemi

interetnici ed interculturali che una moderna società democratica e pluralista presenta, hanno reso necessaria la presenza di un personale educativo sempre più altamente qualificato, tale da poter operare in modo adeguato sia nelle diverse strutture pubbliche e private sia nell'ambito della libera professione.

Le profonde trasformazioni dei modi di lavorare e di produrre, che caratterizzano la nuova economia di fine millennio, richiedono, a loro volta, profonde innovazioni nei processi formativi di tutti coloro che operano in organizzazioni produttive di ogni dimensione, nel settore privato come nella pubblica amministrazione, nell'industria come nella gamma sempre più vasta dei servizi alle imprese e alle persone. Per sostenere un simile impegno, occorrerà, in Italia come in altri Paesi europei, un numero rilevante di formatori specializzati, capaci di provvedere sia alla formazione iniziale del personale neo-assunto sia all'aggiornamento, riqualificazione, formazione permanente di quello adulto già in servizio.

Attualmente è in servizio presso i vari Ministeri o nelle strutture delle regioni e degli enti locali, oltre che delle unità sanitarie locali, così come negli enti di formazione professionale o nelle imprese private, un personale dotato di una incredibile varietà di formazione. La sua preparazione professionale risulta, pertanto, spesso frammentaria ed insufficiente. Gli educatori che operano nei diversi servizi e strutture, possono, infatti, essere in possesso di diplomi rilasciati al termine di corsi triennali, biennali o annuali, ma possono anche essere stati assunti senza alcun diploma. A questo proposito le associazioni sindacali e di categoria hanno più volte ribadito la richiesta che la preparazione iniziale del personale educativo venga condotta a livello universitario, in modo da adeguare rapidamente l'intero settore alla normativa ed agli *standard* di formazione europei.

Va detto che, accanto a questi educatori con o senza diploma, operano attualmente con il titolo di « pedagogista » – anche se con diffusione limitata e non uniforme nelle varie regioni – laureati in pedagogia assunti con leggi regionali, che ricoprono importanti ruoli organizzativi e dirigenziali.

Nelle imprese (industria, servizi, pubblica amministrazione) e negli enti di formazione professionale, la professione di formatore è esercitata, spesso, da soggetti autodidatti, in possesso di lauree contigue alla disciplina esercitata, che hanno costruito la propria competenza utilizzando l'esperienza, il confronto, la sperimentazione, qualche volta la ricerca.

Tenuto conto di tale complessa situazione, a partire dall'anno accademico 1992-1993 il corso di laurea in pedagogia è stato trasformato in corso di laurea in scienze dell'educazione che, secondo la tabella XV, è ordinato su tre indirizzi, il secondo dei quali è destinato alla formazione dell'« educatore professionale », ed il terzo alla formazione di « esperti nei processi formativi ». Ciò ha comportato, da un lato, che nel futuro non vi saranno più laureati in pedagogia, dall'altro lato che, a partire dall'anno accademico 1995-1996 sono usciti dalle università i primi laureati in tale corso di laurea. Questa impostazione del nuovo corso di laurea, che prevede al suo interno specifiche attività di tirocinio, aiuta a delineare, oltre gli indirizzi obbligatori, specifiche modalità (perfezionamenti, specializzazioni, tirocini, addestramenti, eccetera) necessarie per esercitare le attività di educatore professionale e di formatore.

In proposito va comunque aggiunto che gli studi sul problema dell'educazione extrascolastica condotti in Europa concordano nel ritenere che, di fronte alla grande varietà di settori di impiego, la formazione iniziale ed il profilo di pedagogista non debbano risultare frammentari, ma che è anzi necessaria una figura professionale completa e capace di agire nelle diverse condizioni di intervento in quanto dotata di una unitaria cultura pedagogica e nelle scienze dell'educazione e caratterizzata da una imprescindibile autonoma responsabilità. Tale unitarietà della formazione e del profilo è intesa anche come garanzia per facilitare gli inevitabili, talvolta raccoman-

dabili, processi di mobilità di lavoro che intervengono in un sistema sociale ed economico in movimento, come quello considerato.

Diventa perciò urgente, data la situazione descritta, la previsione di una normativa che dia ordine al settore. Per assicurare una qualità degli interventi sempre elevata è dunque necessaria una chiara definizione della figura del pedagogista professionale, disciplinandone l'ordinamento e l'attività.

La presente proposta di legge propone, pertanto, il profilo del pedagogista e detta norme per l'istituzione di uno specifico albo professionale.

Il pedagogista è lo specialista dell'educazione in grado di fornire un'articolata lettura dei sempre più complessi problemi educativi presenti nelle società, di individuare le modalità operative da attivare per affrontarli, di controllare l'efficacia delle soluzioni indicate, di diagnosticare e trattare, anche in collaborazione con altre competenze professionali, le sempre più numerose forme di disagio e disorientamento non solo giovanili che, a livello individuale o di gruppo, hanno origine in distorte o insufficienti esperienze educative, di svolgere una corretta attività di orientamento o di riorientamento sia scolastico sia professionale; di svolgere un'appropriata attività di formazione anche in ambito professionale. Il pedagogista, in quanto esperto dei processi formativi, articola la sua professione nella gestione diretta e indiretta degli interventi educativi nonché della loro progettazione, coordinamento, valutazione, nei diversi contesti istituzionali, sociali, organizzativi e individuali in cui opera. Egli ha come funzione qualificante quella di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale, agendo sulle relazioni interpersonali, sulle dinamiche di gruppo sui contesti familiari, ambientali ed istituzionali, in rapporto anche con altre figure professionali. Per espletare queste funzioni il pedagogista non solo utilizza metodi, tecniche e strumenti elaborati dalla ricerca educativa, in particolare quella sperimentale, ma può condurre progetti e sperimentazioni negli specifici ambiti educativi, facendo ricorso in modo privilegiato alla ricerca-azione (articolo 1).

Il riconoscimento pubblico del valore e del ruolo del pedagogista comporta norme severe per l'accesso alla professione, per cui l'ammissione all'esame di Stato è subordinata non solo al possesso della laurea in scienze dell'educazione, ma anche ad una documentata attività di tirocinio pratico quando non sia stata espletata all'interno del corso di laurea ed in contesti lavorativi. L'esercizio dell'attività di pedagogista prevede una specifica preparazione di carattere teorico e pratico, sia durante il percorso di studi universitari con la scelta di uno dei due indirizzi, professionalizzanti (o in successione di entrambi) previsti dal corso di laurea in scienze dell'educazione (secondo indirizzo: per educatori professionali – terzo indirizzo: per esperti nei processi formativi); sia con eventuali perfezionamenti e specializzazioni *post-lauream* (articolo 2).

Il pedagogista pertanto può orientare la propria attività professionale sia in interventi più propriamente educativi, non soltanto all'interno delle varie istituzioni a ciò preposte (si veda il secondo indirizzo del corso di laurea in scienze dell'educazione), sia in interventi di formazione da esplicare anche all'interno di settori professionali e con adulti (si veda il terzo indirizzo del medesimo corso di laurea). Il formatore, in quanto esperto dei processi di formazione degli adulti, che operano in organizzazioni di lavoro e, in particolare, di quella rivolta al personale delle imprese private e della pubblica amministrazione, svolge la propria attività mediante la progettazione, la gestione organizzativa, la valutazione sistematica di interventi di orientamento al lavoro e di qualificazione e aggiornamento sul lavoro. L'esperto dei processi di formazione professionale e aziendale persegue lo sviluppo dell'individuo e del gruppo come risorsa strategica per lo sviluppo dell'organizzazione, secondo una finalità educativa di autorealizzazione personale e di migliore qualità di vita dell'intero ambiente di lavoro (articolo 3).

L'istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti e del conseguente ordine professionale vuol garantire la società rispetto ad un riconoscimento pubblico di prestazioni professionali specializzate, offerte ai cittadini in modo autonomo o all'interno di enti, istituzioni, imprese pubbliche o private (articoli 4, 5 e 6).

Le norme transitorie, necessarie per la prima applicazione della legge, tendono a salvaguardare criteri di severità nel consentire l'iscrizione all'albo, senza cedere a corporative richieste di sanatoria o di privilegi (articolo 9).

Tenendo conto di una situazione pregressa, che purtroppo ha equiparato condizioni di lavoro in cui la preparazione e la competenza sono consolidate con altre in cui l'improvvisazione e l'insufficienza di professionalità sono evidenti, la proposta di legge prevede una sessione speciale dell'esame di Stato in cui valutare i candidati ammessi per particolari casi (articolo 10).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della professione di pedagogista).

1. La professione di pedagogista si esplica in azioni di prevenzione, diagnosi e trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, mediante l'uso di strumenti conoscitivi metodologici e tecnici di intervento, all'interno dei settori sociale, culturale, assistenziale, sanitario, penitenziario, del tempo libero e scolastico. Tali azioni sono rivolte alle persone, ai gruppi, alle famiglie, agli organismi e alle comunità e comprendono, inoltre, funzioni di progettazione, coordinamento, direzione, consulenza o verifica degli interventi citati, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di aggiornamento e riqualificazione del personale anche nell'ambito della formazione professionale a aziendale, ricerca e didattica nello specifico ambito educativo.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista).

1. Per esercitare la professione di pedagogista, in forma autonoma o mediante rapporto di lavoro subordinato, è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 4.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in scienze dell'educazione, nonché i laureati in pedagogia, che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Esercizio dell'attività di formatore).

1. L'esercizio dell'attività di formatore è subordinato al conseguimento della laurea in scienze dell'educazione – terzo indirizzo, cui possono seguire corsi di perfezionamento e di specializzazione attivati presso scuole universitarie o istituti a tal fine riconosciuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. L'attività di formatore si esercita nelle organizzazioni di beni e servizi, nonché nel sistema nazionale e regionale pubblico e convenzionato della formazione professionale, in relazione ai processi di formazione continua dei giovani e degli adulti, coordinando progetti di orientamento e preparazione al lavoro, di qualificazione e aggiornamento sul lavoro.

3. L'attività di formatore professionale può essere esercitata in forma autonoma o mediante rapporto di lavoro subordinato.

ART. 4.

(Istituzione dell'albo).

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti, di seguito denominato « albo ».

2. Agli iscritti all'albo si applica l'articolo 622 del codice penale.

ART. 5.

(Istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pedagogisti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

3. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.

ART. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti, di enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato.

ART. 7.

(Equipollenze di titoli).

1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 ed all'iscrizione all'albo, in sede di prima applicazione della presente legge ai sensi

degli articoli 9 e 10, possono partecipare, altresì, i possessori di titoli accademici in pedagogia o scienze dell'educazione conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione nelle università italiane.

ART. 8.

(Istituzione dell'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi degli articoli 9 e 10.

ART. 9.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge).

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6, è consentita previa domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 8:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori confermati e assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istitu-

zioni pubbliche o private riconosciute con un'attività di servizio attinente alla pedagogia e all'educazione, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c) ai laureati in pedagogia o in possesso di altre lauree affini che da almeno tre anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alle funzioni di educatore professionale o di formatore stabilite negli articoli 2 e 3 con enti o istituzioni o imprese pubbliche e private;

d) a coloro che, in possesso di diploma triennale ottenuto presso università o istituto superiore o altro istituto dello stesso livello di istruzione, svolgano da almeno tre anni in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alle mansioni di educatore professionale o di formatore professionale di cui agli articoli 2 e 3 con enti o istituzioni o imprese pubbliche o private;

e) a coloro che, in possesso di attestati rilasciati da scuole regionali, comunali, del Servizio sanitario nazionale, o equiparate, di durata almeno biennale, per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, svolgano da almeno cinque anni in maniera continuativa l'attività attinente alle funzioni di educatore professionale nei settori socio-educativi, socio-assistenziali, socio-culturali.

ART. 10.

(Sessione speciale di esame di Stato).

1. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono ammessi:

a) coloro che ricoprono un posto presso un'istituzione pubblica da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di educatore professionale o titolo equipollente;

b) coloro che, in possesso di attestati rilasciati da scuole regionali, comunali, del Servizio sanitario nazionale, o equiparate, di durata almeno biennale, per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, documentino di avere svolto attività di tirocinio, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

c) coloro che, in possesso di titoli accademici in pedagogia e in scienze dell'educazione conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, documentino di aver svolto per almeno due anni l'attività che forma l'oggetto della professione di pedagogista;

d) i laureati in discipline diverse dalla pedagogia o dalle scienze dell'educazione, che documentino di aver svolto dopo la laurea, per almeno tre anni, l'attività che forma l'oggetto della professione di pedagogista, compreso l'esercizio della attività di formatore, ai sensi della presente legge.

PAGINA BIANCA

DDL13-3452
Lire 500